



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE 5

AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED

SERVIZIO V - VALUTAZIONE AMBIENTALE, AIA E OPERE IDRAULICHE

Spett.le

Consorzio Industriale Provinciale di Sassari
protocollo@pec.cipsassari.it

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della difesa dell'ambiente
Servizio S.V.A.
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Servizio tutela del paesaggio per la Provincia di Sassari
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari
lpp.stoiss@pec.regione.sardegna.it

Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Servizio Pianificazione territoriale regionale
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

A.S.L. n. 1 - Servizio Igiene Pubblica
protocollo.generale@pec.aslsassari.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Sindaco del Comune di Porto Torres
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

Comune di Porto Torres
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

A.R.P.A.S. - Direzione Generale
arpas@pec.arpa.sardegna.it

A.R.P.A.S. Dipartimento provinciale di SS
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1 del 31/05/2016
Trasmissione provvedimento autorizzativo

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, emesso in data 31/05/2016.

Servizio V – Servizio Valutazioni Ambientali, AIA, Opere Idrauliche
Ing. Vittorio Cabras 
Dott. Geol. Pina Dettori 



Il Dirigente
Ing. Antonio Zara 



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE 5

AMBIENTE, AGRICOLTURA, PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE, CED

SERVIZIO V - VALUTAZIONE AMBIENTALE, AIA E OPERE IDRAULICHE

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

n. 1 del 31 Maggio 2016

Nuova Autorizzazione per modifica sostanziale del Titolo I dell'AIA n. 4 del 13/07/2010.

ATTIVITÀ:

5.4 - Discariche che ricevono più di 10 Mg al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.3 a) - Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso alle seguenti attività: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico).

PROPONENTE E PROPRIETARIO: Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPS)

GESTORE: Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPS)

UBICAZIONE: Località "La Marinella" e Località "Barrabò" - Comune di Porto Torres

PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI: A.I.A. n. 4 del 13/07/2010

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Direttiva 2008/1/CE e la Direttiva 2010/75/Ue, relative alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", che modifica la Parte II del D.Lgs 152/06;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 Gennaio 2005, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della Salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 29 Gennaio 2007, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e con il Ministero della

Salute, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'Allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

- VISTO** il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO** il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO** il D.M. 27 settembre 2010 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" come modificato dal D.M. 24/06/2015 "Modifica del Decreto 27 settembre 2010";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n° 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro Europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE";
- VISTE** le Linee Guida Regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta Regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA, la relativa modulistica di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16.11.2006 e la circolare IPPC n. 1 del 02/10/2009 della Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna;
- VISTA** la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTO** l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10/12/2008 Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/42 del 23/02/2012 Direttive regionali in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 39/23 del 2008 che approva le Direttive Regionali in materia di prestazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività per lo smaltimento rifiuti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n.26/10 del 11/05/2016 "Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27/10/2010, come modificato dal D.M. Ambiente 26/06/2015 e del D.Lgs 36/03";
-
- VISTA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4 del 13/07/2010;
- VISTA** la domanda di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentata al SAVI dal Consorzio con nota Prot. n. 5635/06/2013 pervenuta al ns Prot. n. 21248 del 19/06/2013 e relativa all'ampliamento della discarica di Barrabò;
- VISTA** la nota prot. n. 22315 del 27/06/2013 con la quale la Provincia, in

considerazione del fatto che l'ampliamento si configura come modifica sostanziale dell'AIA n. 4 del 13/07/2010, chiede al Consorzio di presentare nuova istanza di AIA e relativo pagamento degli oneri istruttori;

- CONSIDERATO** che a seguito della documentazione trasmessa, la Provincia ha ritenuto di dover comunicare con nota prot. n. 30496 del 12/09/2013, l'irricevibilità dell'istanza se non fossero pervenute le integrazioni richieste;
- VISTE** le note prot. n. 7784 del 13/09/2013 e prot. n. 7919 del 18/09/2013 con le quali il Consorzio ottempera a quanto richiesto trasmettendo anche evidenza del pagamento degli oneri istruttori;
- VISTA** la nota prot. n. 24134 del 29/10/2013 del SAVI e la nota prot. n. 37970 del 07/11/2013 della Provincia con le quali viene comunicata la data di avvio del procedimento;
- VISTE** le convocazioni prot. n. 44260 del 23/12/2013 e prot. n. 683 del 14/01/2014 della Conferenza di Servizi per il 30/01/2014, rispettivamente da parte della Provincia e del SAVI;
- CONSIDERATO** che i lavori della Conferenza di Servizi tenutasi il 30/01/2014 si sono conclusi con richiesta di integrazione documentale formulata dagli Enti presenti alla CdS o con trasmissione di parere dagli Enti che non vi hanno partecipato;
- VISTI** i pareri di ARPAS prot. n. 2476 e 2477 del 29/01/2014 relativi rispettivamente al Piano di Monitoraggio e Controllo ed al progetto, integrati con successiva nota prot. n. 3354 del 06/02/2014;
- VISTO** il parere prot. n. 3237 del 30/01/2014 del Servizio del Genio Civile di Sassari;
- VISTA** la comunicazione del Comune di Porto Torres prot. n. 2277 del 29/01/2014 cui il Consorzio dà seguito con nota prot. n. 5259 del 11/06/2014;
- VISTE** le note prot. n. 5993 del 18/03/2014 e prot. n. 13485 del 17/04/2014 con le quali SAVI e Provincia fanno richiesta formale delle integrazioni documentali formulate in sede di CdS;
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 5260 dell'11/06/2014 in ottemperanza a quanto richiesto dal SAVI;
- VISTA** la nota prot. n. 6748 del 04/08/2014 con la quale il Consorzio trasmette le integrazioni richieste dalla Provincia;
- VISTA** la nota prot. n. 10103/11/2014 con la quale il Consorzio trasmette integrazioni alle osservazioni relative all'alternativa 4 di progetto (sopraelevazione senza utilizzo di terre armate), evidenziandone la non fattibilità per motivi di stabilità degli argini della discarica;
- VISTO** il parere trasmesso al SAVI da questa amministrazione con nota prot. n. 37288 del 03/11/2014 sulle integrazioni documentali;
- VISTO** il parere di ARPAS di cui alla nota prot. N. 31484 del 06/11/2014 e contenente le proprie osservazioni alle integrazioni documentali;
- PRESO ATTO** del giudizio positivo di compatibilità ambientale rilasciato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/18 del 06/02/2014, trasmessa con nota del servizio SAVI prot. n. 5639 del 12/03/2015;



- PRESO ATTO** del parere espresso dal Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio della Regione Sardegna sulla piena operatività dell'impianto in merito alla provenienza dei rifiuti, trasmesso con nota prot. n. 9187 del 28/04/2014;
- VISTA** la nota prot. n. 735 del 28/01/2014 con la quale il Consorzio presenta una richiesta di modifica non sostanziale di incremento di 25.000 mc della volumetria complessiva della discarica;
- CONSIDERATO** che la Circolare n. 1/2008 del Comitato IPPC individua come non sostanziale una modifica relativa ad un aumento volumetrico non superiore a 25.000 t;
- VISTA** la nota prot. n. 5447 del 17/02/2014 con la quale questa amministrazione chiede al Consorzio di indicare il corretto quantitativo dell'incremento dei conferimenti in discarica alla luce delle indicazioni della Circolare su indicata.
- VISTA** la nota prot. n. 1671 del 18/02/2014 (ns prot. n. 5916 del 19/02/2014) con la quale il Consorzio chiede che la modifica non sostanziale si riferisca ad un aumento di volumetria pari a 17.000 mc.
- RICHIAMATA** la nota prot. n. 43769 del 23/12/2014 con la quale l'amministrazione comunicava l'intenzione di aggiornare l'AIA n.4 del 13/07/2010 anche per la parte relativa al depuratore di cui al Titolo II, per le problematiche emerse nel corso del lavoro istruttorio legato alle richieste di modifiche non sostanziali presentate dal Consorzio, nonché per recepire le modifiche introdotte dal D.Lgs 46/2014.
- CONSIDERATO** che, a seguito della documentazione trasmessa dal Consorzio per l'aggiornamento del Titolo II dell'AIA e dalle risultanze del lavoro istruttorio, questa amministrazione ha rilevato la necessità di procedere ad un riesame dello stesso Titolo II nonché l'opportunità di concludere separatamente il procedimento di modifica del Titolo I inserendo le opportune prescrizioni in merito alla gestione del percolato.
- VISTA** la nota di avvio del procedimento di riesame Prot. n. 34847 del 12/11/2015.
- RICHIAMATA** la nota prot. n. 5374 del 01/03/2016 con la quale la provincia accetta le garanzie finanziarie prestate per le attività dell'intera installazione;
- VISTE** le relazioni annuali relative alla gestione negli anni 2014 e 2015, trasmesse rispettivamente con note prot. n. 3472/2015 e n. 3332/2016.
- CONSIDERATO** tutto quanto riportato nell'istruttoria prot. n. 14153 del 17/05/2016;
- ATTESO** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del vigente Statuto Provinciale;
- FATTI SALVI** gli adempimenti del Gestore previsti all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare quanto previsto ai commi 1, 2 e 3;
- RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti;

AUTORIZZA

l'installazione IPPC, ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e dell'art. 22, comma 4) della L.R. 11.05.2006, n. 4, **all'esercizio delle attività** IPPC di cui ai punti 5.4 e 5.3 dell'All. VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014 (5.4 Discariche che ricevono più di 10 Mg al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti - 5.3 a) Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso alle seguenti attività: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico).

Il Gestore ed il proprietario dell'installazione è il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Sassari n. 00124720905 ed il cui rappresentante legale è il Dott. Luigi Pulina.

Il referente IPPC per il Consorzio per l'installazione in argomento è il Dott. Gavino Majore.

Il Gestore dell'installazione ed il Titolare della stessa, pena l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

TITOLO I IMPIANTO DI DISCARICA – Attività 5.4

ART.1 L'esercizio della discarica è autorizzato per un volume complessivo di rifiuti conferibili pari a 526.067 mc al netto della copertura finale, di cui:

- a) mc 290.000 autorizzati con AIA n. 4 del 13/07/2010 e di cui circa 10.000 mc ancora disponibili per il conferimento alla data del 31/12/2015;
- b) mc 17.000 relativi all'istanza di modifica non sostanziale;
- c) mc 219.000 relativi all'istanza di modifica sostanziale ripartiti in 120.338 mc per il modulo in sopraelevazione e 98.729 mc per la nuova vasca di coltivazione.

La quota massima di abbancamento non potrà superare la quota degli argini indicata in progetto e pari a 18,65 m per la vasca in coltivazione e 20,65 m per il modulo in sopraelevazione.

In relazione alla modifica sostanziale, il presente provvedimento, pur autorizzando le volumetrie previste per la nuova vasca, non ne autorizza la realizzazione. Pertanto, il Gestore dovrà presentare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della nuova vasca che dovrà meglio definire il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs 36/2003 per quanto riguarda la barriera geologica.

ART.2 Ai fini della valutazione della volumetria di rifiuti conferiti, nonché per l'adeguamento delle polizze fideiussorie, il Gestore dovrà comunicare l'avvenuto conferimento di rifiuti per le volumetrie di cui all'art. 1 lettere a) e b).

Eventuali volumi resi disponibili da assestamento e/o compattazione dei rifiuti potranno essere oggetto di ulteriori conferimenti da ricomprendersi nella volumetria complessiva indicata in art. 1 come modifica non sostanziale dell'AIA.

ART.3 In merito alla provenienza dei rifiuti è autorizzata la piena operatività dell'impianto, fermo restando che dovrà essere garantito lo smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di depurazione per la sua vita utile. Pertanto, il Consorzio dovrà stimare il quantitativo dei rifiuti provenienti dalla gestione dell'impianto di depurazione fino alla data prevista di esercizio e farne comunicazione entro **30** giorni dal ricevimento della presente.

REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO

ART.4 Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'ampliamento conformemente a quanto riportato nella Tavola 4 (Scenario 1 - Alternativa 2) di progetto, con sopraelevazione degli argini mediante utilizzo di terre armate limitatamente al settore orientale e nord orientale dell'attuale vasca in coltivazione.

ART.5 Il Gestore dell'impianto è obbligato al rispetto delle prescrizioni di cui alla D.G.R. RAS n. 5/18 del 6/02/2015 relativa alla compatibilità ambientale del progetto di ampliamento della discarica in oggetto, in parte qui riportate ed integrate con ulteriori prescrizioni.

ART.6 Il Gestore dovrà comunicare l'inizio dei lavori relativi alla sopraelevazione dell'attuale vasca con un preavviso di almeno **20** giorni.

ART.7 Durante la fase di cantiere ed in particolare durante la costruzione dell'argine dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) le aree per il deposito delle terre provenienti dalle operazioni di scavo nonché quelle relative al deposito di materiali di cava dovranno essere quelle indicate nella Tavola 2 "Scenari di cantiere";
- b) i materiali utilizzati per la realizzazione degli argini in terre armate dovranno rispondere ai requisiti di cui alle "Linee Guida per la redazione di capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" emanate dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Commissione relatrice n.16/2000 il 16/5/2006;
- c) dovrà essere mantenuto un adeguato livello di umidità delle aree interessate dagli scavi, sbancamenti e movimentazione terre come indicato al punto 9 c) della D.G.R. n. 5/18 del 06/02/2015.
- d) nelle operazioni di raccordo dei sistemi di impermeabilizzazione e chiusura dei nuovi argini dovrà essere garantita la perfetta continuità nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs 36/03 per lo strato di argilla con caratteristiche $K \leq 10^{-9}$ m/s e con raccordo del telo in HDPE dello spessore di 2 mm con saldatura in doppia pista ancorato in testa al nuovo argine;
- e) sul ciglio degli argini in sopraelevazione dovranno essere posizionati dei punti di riferimento (picchetti o altro) di immediata identificazione per la verifica di eventuali cedimenti, posizionati in zone che non saranno interessate dalla copertura finale della discarica anche al fine di disporre di riferimenti fissi per il monitoraggio dei cedimenti che interesseranno il corpo rifiuti nel periodo di post-gestione della discarica;
- f) il Gestore dovrà comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutte le operazioni di adeguamento dei pozzetti del percolato, di riposizionamento del box-uffici, della pesa e dell'impianto di lavaggio ruote, indicandone le modalità di gestione fino al termine dei lavori.

ART.8 L'autorizzazione alla gestione del modulo in sopraelevazione sarà subordinata, oltre che all'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale delle polizze fideiussorie e alla trasmissione degli atti di collaudo per le opere in progetto, anche alla comunicazione di ultimazione dei lavori relativi alla realizzazione della barriera arborea perimetrale prevista in progetto nella Fase 1 di rinverdimento di cui alla Tavola 2 "Scenari di cantiere".

GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO

ART.9 Potranno essere conferiti nell'impianto di discarica esclusivamente i rifiuti elencati nell'allegato II alla presente autorizzazione, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella nota al



medesimo allegato.

ART.10 L'accettazione dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal D.Lgs. n. 36/2003, dal D.M. Ambiente del 27 settembre 2010 come modificato dal D.M. 24 giugno 2015 "Modifica del Decreto 27 settembre 2010" e di quanto previsto dalla pianificazione regionale. In particolare le modalità operative dovranno prevedere:

- caratterizzazione di base;
- verifica di conformità (omologa);
- verifica in loco.

L'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013/2006/Ce, dovrà essere comunicata alla Regione, alla Provincia e all'ARPAS. Tutta la documentazione richiesta dalla norma per l'accettazione dei rifiuti deve essere conservata presso il Gestore onde consentire agli organi di controllo le necessarie verifiche.

Inoltre:

- a) Sui rifiuti prodotti dal Gestore e smaltiti nella discarica da lui gestita può essere effettuata o la caratterizzazione di base o la verifica di conformità al fine di accertare che gli stessi possiedano le caratteristiche per essere abbancati in discarica. Per quanto riguarda i fanghi di depurazione, l'attività di controllo deve seguire anche le specifiche del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- b) I rifiuti, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., potranno essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non siano rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o non siano rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
- c) Effettuate le operazioni di accettazione, i mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti dovranno essere inviati alla discarica seguendo un percorso obbligato e segnalato. Il personale autorizzato alle manovre consente lo scarico dei rifiuti nell'area stabilita. Il trasporto, il conferimento e l'abbancamento dei rifiuti, salvo documentate situazioni eccezionali, dovranno avvenire solo nelle ore diurne e sempre in presenza di personale addetto alla gestione dell'impianto, alla pesatura e registrazione dei rifiuti in ingresso.
- d) Per il conferimento di rifiuti alla rinfusa all'impianto dovranno essere utilizzati mezzi provvisti di dispositivo idraulico di chiusura superiore e con sponda posteriore a tenuta stagna.
- e) I rifiuti dovranno essere abbancati all'interno della vasca in coltivazione in progressive zone di ridotte superfici e conseguenti ridotti volumi. La dimensione della zona dovrà essere funzione del quantitativo dei rifiuti conferito e la configurazione data definita in modo da rendere minimo il fronte di avanzamento esposto e ridurre conseguentemente l'esposizione dei rifiuti agli agenti atmosferici.
- f) I rifiuti dovranno essere depositati per strati sovrapposti e compattati con una pendenza massima del 30% in modo da garantirne la stabilità.
- g) I rifiuti dovranno essere ricoperti, entro la fine della giornata lavorativa, con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche.

ART.11 È fatto obbligo al Gestore di adempiere alla tenuta di registri di carico e scarico dei rifiuti



in entrata e in uscita e dei formulari, come indicato all'art.190 del D.Lgs 152/2006. Il Gestore dovrà inoltre adeguarsi ad eventuali obblighi imposti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni.

GESTIONE RIFIUTI E REFLUI PRODOTTI

ART.12 I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività di discarica dovranno essere gestiti nel rispetto degli articoli successivi.

Quelli prodotti dalla gestione ordinaria dell'intera installazione (batterie, materiali filtranti, stracci, apparecchiature elettriche, etc.) dovranno essere depositati, nei limiti quantitativi e/o temporali del deposito temporaneo, in contenitori idonei, identificati con appositi cartelli che ne identificano il CER, all'interno di un'area impermeabilizzata e coperta, ad eccezione di quelli che possono essere smaltiti direttamente in discarica.

ART.13 PERCOLATO E ACQUE DI LAVAGGIO RUOTE E DEI SERVIZI IGIENICI

- a) Il percolato prodotto, al fine di evitare la formazione di un battente idraulico all'interno del corpo rifiuti, dovrà essere costantemente raccolto ed allontanato per tutto il tempo di vita della discarica e per un tempo non inferiore a 30 anni dalla definitiva chiusura dell'impianto. A questo proposito il Gestore dovrà comunicare eventuali difficoltà nell'attuazione di quanto sopra ed attivarsi tempestivamente per garantire il ripristino della funzionalità del sistema di raccolta.
- b) Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato 1 del D.lgs 36/03, il percolato e le acque raccolte dovranno essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento Consortile.
- c) Sempre a garanzia del rispetto del D.Lgs 36/03 il Gestore dovrà integrare il sistema esistente di stoccaggio del percolato mediante la realizzazione di ulteriori vasche di stoccaggio adeguatamente dimensionate per minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica e garantire, sulla base dell'analisi di flusso della produzione di percolato, un corretto margine di sicurezza per l'eventuale allontanamento dello stesso come rifiuto. A tal fine, entro **30** giorni dal ricevimento della presente, il Gestore dovrà presentare la proposta di dimensionamento comprensiva degli elaborati progettuali di cui alla documentazione AIA (Allegati alla Scheda 4).
- d) Nelle more della realizzazione di tale sistema di stoccaggio del percolato è ammessa l'attuale gestione che ne prevede l'immissione diretta in fognatura previa verifica del rispetto dei limiti allo scarico previsti dal Regolamento Consortile o il trasporto come rifiuto presso il depuratore consortile, purché le *"verifiche di conformità"* vengano effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il campione, per essere rappresentativo delle caratteristiche medie del percolato, dovrà essere prelevato dalla vasca di raccolta;
 - il set analitico dovrà comprendere almeno la totalità dei parametri previsti dal Regolamento Consortile;
 - le analisi dovranno essere effettuate con una frequenza non inferiore ad un campionamento a settimana;
 - per il campionamento e l'analisi dovranno essere utilizzati metodi normati, attestati mediante timbro e firma apposta al certificato di analisi da tecnico abilitato;

- ogni quattro settimane i risultati dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPAS, entro **20** giorni dall'ultimo campionamento, dando evidenza della modalità adottata di gestione del percolato.
- e) Nel caso di anche solo un superamento dei limiti di immissione in fognatura consortile, il Gestore dovrà dotarsi di un impianto di pre-trattamento del percolato presso la discarica, o diversamente gestire lo stesso come rifiuto. Nell'eventualità in cui il Consorzio decida di inviare il percolato all'impianto di pre-trattamento rifiuti liquidi da realizzare presso il depuratore consortile potrà farlo mediante autocisterna o in alternativa tramite condotta dedicata.
 - f) Il Gestore dovrà provvedere a sostituire i tratti di collettamento del percolato raccolto nei sub-bacini di discarica, ossia le sezioni indicate negli elaborati di progetto come S1 ed S2, che mostrano criticità al deflusso con rischio di sovrappressione per eventi pluviometrici con tempi di ritorno T di 10 anni.
 - g) Il Gestore dovrà presentare, entro **30** giorni dal ricevimento della presente, un cronoprogramma relativo alla realizzazione di tutti gli interventi di cui ai punti precedenti.
 - h) Le acque reflue del box uffici, fino alle modifiche previste per l'ampliamento della discarica che comportano lo spostamento dello stesso box, dovranno essere raccolte nel serbatoio stagno di capacità pari a 3 mc indicato nell'Allegato 2b-2d "Planimetrie scheda 2" della documentazione AIA, dal quale periodicamente devono essere trasportate ad idoneo impianto di depurazione. Il sistema così realizzato è configurato come deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art.183 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06. Le stesse acque, a seguito della modifica suddetta, dovranno essere convogliate in fognatura mediante condotta dedicata dotata di pozzetto di campionamento.
 - i) La gestione delle acque di lavaggio mezzi dovrà essere conforme a quanto già riportato al precedente punto b). Nel caso di accertato superamento dei limiti di immissione in fognatura, le acque dovranno essere gestite come rifiuto liquido. Il serbatoio interrato della capacità di 20 mc (indicato nell'Allegato 2b-2d "Planimetrie scheda 2" e nell'Allegato 4e "Tav.3 "Sistema di gestione e raccolta percolato e del lavaggio ruote" della documentazione AIA) da utilizzare come stoccaggio delle acque di lavaggio che, a seguito di campionamento, non risultino conformi ai limiti allo scarico in fognatura previsti dal Regolamento Consortile, dovrà essere gestito come deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art.183 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06.
 - j) le verifiche del rispetto dei limiti di immissione in fognatura delle acque di lavaggio mezzi dovranno essere condotte secondo quanto riportato per il percolato al precedente punto d);
 - k) sia in fase transitoria che di progetto, il Gestore deve prevedere il campionamento ed il controllo di ciascuna tipologia di rifiuto liquido tramite pozzetti di campionamento dedicati, resi costantemente accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza, segnalati con apposita cartellonistica riportante la dicitura "Punto di prelievo campioni".
 - l) Il sistema di captazione, convogliamento ed accumulo del percolato e delle acque di lavaggio ruote e box-uffici dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza.

TUTELA DELLE MATRICI AMBIENTALI

ART.14 Dovranno essere adottate tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando le migliori tecniche disponibili.



ART.15 ARIA

BIOGAS

- a) Il Titolare è tenuto a trasmettere alla Provincia ed all'ARPAS, entro **180** giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, uno studio sulla stima della produzione di biogas in relazione alla quantità ed alla tipologia dei rifiuti smaltiti. Le metodiche per lo studio dovranno essere concordate con ARPAS. Nell'eventualità in cui sia dimostrato il rischio per l'ambiente e la salute umana, la discarica, ai sensi del punto 2.5 dell'Allegato 1 del D.Lgs 36/03, dovrà essere dotata di idoneo impianto di captazione del biogas. Pertanto, il Titolare dovrà procedere, entro ulteriori **60** giorni, alla presentazione del relativo progetto e del cronoprogramma degli interventi da realizzare.
- b) Qualora invece dallo studio emerga la non necessità di realizzare il sistema di captazione del biogas, il Gestore dovrà effettuare una nuova valutazione quantitativa della produzione di biogas in fase di chiusura provvisoria della discarica. Anche in questo caso le metodiche dovranno essere concordate con ARPAS e gli esiti trasmessi anche alla Provincia.

EMISSIONI DIFFUSE

- c) Per il contenimento delle emissioni diffuse e al fine di garantire l'assenza di molestie olfattive, dovranno essere adottate soluzioni tecniche e gestionali che limitino la produzione di odori e polveri quali ad esempio copertura dei rifiuti, umidificazione delle zone di transito e di manovra degli automezzi etc.

ART.16 RUMORE

Il Gestore dovrà effettuare un monitoraggio acustico finalizzato a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, secondo le frequenze del Piano di Monitoraggio e Controllo. Qualora dovesse risultare il superamento di tali limiti, devono essere messi in atto interventi, concordati con la Provincia, per la riduzione delle emissioni sonore. Le comunicazioni relative ai risultati del monitoraggio devono essere trasmesse oltre che ad ARPAS territorialmente competente, anche all'Amministrazione Provinciale ed al Comune di Porto Torres.

ART.17 ACQUA

GESTIONE ACQUE METEORICHE

- a) Le acque meteoriche provenienti dallo scolo di aree non direttamente interessate dallo smaltimento/stoccaggio dei rifiuti e dalle aree di transito dei mezzi, ossia le aree circostanti la vasca in esercizio, potranno essere recapitate nelle canale A e B "Tavola 3 Sistema di allontanamento delle acque meteoriche", allegato 4c alla scheda 4, e successivamente al recettore finale, mediante condotta dotata di pozzetto di campionamento. Per le acque meteoriche che si accumulano nel lato sud-est della discarica, il Gestore è tenuto a comunicare l'avvenuta installazione del sistema di allontanamento delle stesse nonché garantirne il corretto funzionamento.
- b) Le acque di prima pioggia e di dilavamento del piazzale e delle piste di accesso alla discarica dovranno essere convogliate ad una vasca di prima pioggia e successivamente scaricate in rete fognaria. Il Gestore dovrà trasmettere, entro **30** giorni dal ricevimento della presente, una planimetria con indicate le superfici scolanti oggetto di convogliamento delle acque meteoriche all'impianto di prima pioggia, nonché il dimensionamento di quest'ultimo in funzione della superficie afferente complessiva.
- c) Il recapito delle acque di seconda pioggia dovrà essere effettuato in modo da non determinare



problemi di natura idrogeologica, quali ristagni idrici, instabilità etc.

Il Gestore, entro **90** giorni dal ricevimento della presente, dovrà presentare la tavola di recepimento (allegato 4e alla scheda 4) delle prescrizioni di cui agli artt. 13 e 17 con indicazione anche delle coordinate geografiche dei punti di scarico parziale individuati con sigla SFn.

ACQUE SOTTERRANEE

- d) Per quanto riguarda le acque sotterranee, oltre al controllo del livello della falda, dovranno essere assicurati i monitoraggi sulla qualità delle acque, da eseguire secondo modalità e frequenze del Piano di Monitoraggio e Controllo. I prelievi per i campionamenti dovranno essere eseguiti previo opportuno spurgo per un periodo di tempo tale da svuotare almeno da 3 a 5 volumi dell'acqua contenuta all'interno del piezometro. L'acqua estratta da tutti i pozzi durante la fase di spurgo, dovrà essere raccolta e caratterizzata in modo da valutare il rispetto dei limiti previsti dall'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 prima del suo eventuale scarico. Qualora le analisi dell'acqua rilevasse il superamento dei limiti, le acque accumulate e quelle prodotte successivamente, dovranno essere gestite come rifiuto liquido.
- e) Al fine di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, nonché di adottare le necessarie misure correttive, il Gestore dovrà integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con l'indicazione, per i parametri significativi e per i piezometri di monitoraggio, dei valori di riferimento sito-specifici. Tali valori rappresenteranno le soglie da utilizzare nelle procedure legate ad eventuali superamenti.
- f) Il set di parametri, le relative metodiche ed i valori di riferimento dovranno essere concordati e successivamente validati da ARPAS e Provincia.
- g) Il Gestore, allo scopo di individuare le azioni da attuare in caso di superamento dei valori di riferimento definiti come indicato ai precedenti punti e) e f), è tenuto a predisporre un Piano di Intervento che dovrà contenere almeno le specifiche riportate nell'Allegato I del presente provvedimento.

La proposta di Piano dovrà essere presentata entro **180** giorni dal ricevimento della presente.

ART.18 SUOLO

- a) Le operazioni di carico, scarico e movimentazione dei rifiuti dovranno essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, dovrà essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
- b) Tutte le vasche adibite allo stoccaggio di rifiuti e/o di materie prime (es. gasolio) dovranno essere oggetto di regolare manutenzione e di verifiche periodiche che riguardino lo stato delle superfici, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto.
- c) L'impianto antincendio deve essere mantenuto costantemente funzionale e dovranno essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che si verifichi un incendio.

CHIUSURA E RIPRISTINO AMBIENTALE

ART.19

- a) Ai fini dell'attivazione delle procedure di chiusura previste dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 36/03, il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale l'esaurimento delle volumetrie e la data di cessazione del conferimento dei rifiuti in discarica ed eventualmente

attivarsi per l'ottemperanza della prescrizione di cui all'art. 15 lettera b).

- b) La copertura definitiva potrà essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice rispetto a quella definitiva indicata nel D.Lgs 36/03, ma con la finalità di isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento. Le caratteristiche costruttive di tale copertura dovranno essere preventivamente concordate con la Provincia e l'ARPAS.
- c) Prima dell'inizio delle operazioni di realizzazione del capping finale, il Gestore dovrà procedere alle verifiche sia sulla produzione di percolato che sull'assestamento dei rifiuti, comunicando alla Provincia e ad ARPAS l'inizio dei lavori.
- d) La discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che la Provincia comunica l'approvazione della chiusura, a seguito di valutazione delle relazioni annuali presentate dal Gestore e di ispezione finale sul sito.
- e) A seguito della comunicazione dell'approvazione della chiusura, il Gestore dovrà attuare gli interventi di cui al Piano di Ripristino approvato, ferma restando la prescrizione di cui all'art. 8 relativa alla realizzazione della barriera perimetrale.
- f) Qualora durante l'esecuzione dei lavori relativi al ripristino del sito si dovessero rendere necessarie delle modifiche rispetto al progetto approvato, le stesse dovranno essere dapprima comunicate e successivamente autorizzate dalla Provincia.
- g) Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il Gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.20 Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne dà comunicazione all'Autorità competente, in base all'art 29 decies del D.Lgs. 152/2006. A far data dall'invio di tale comunicazione il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune di Porto Torres e all'Arpas i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA secondo le modalità e le frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

Art.21 Il Titolare, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lettera l) del D.Lgs 36/03 ha l'obbligo di trasmettere a questa Amministrazione, alla RAS Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente ed all'ARPAS, una relazione annuale che, come stabilito dall'art. 13 comma 5 dello stesso Decreto deve essere completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di sorveglianza e controllo, nonché dei dati e delle informazioni sui controlli effettuati. Tale relazione deve contenere almeno:

- quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
- andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
- volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
- risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica nonché sulle matrici ambientali.

Tale relazione dovrà essere inviata **entro il 30 Aprile di ogni anno** e dovrà altresì comprendere informazioni relative alla tipologia ed alla quantità di materiale di ricoprimento.

Sempre entro il **30 Aprile di ogni anno** il Gestore, se tenuto, dovrà trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, la comunicazione di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs 152/06 s.m.i. e all'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n° 157 con i contenuti, le modalità e il formato stabiliti dall'allegato II del medesimo D.P.R.

ART.22 Il Titolare è tenuto a trasmettere a questa Amministrazione e ad ARPAS, entro **90** giorni dal ricevimento della presente, il Piano di Monitoraggio e Controllo "Sezione A discarica" che dovrà recepire tutte le modifiche relative alle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione.

ART.23 Al fine di consentire le attività di controllo da parte di Provincia ed Arpas, il Gestore dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione ritenuta necessaria.

ART.24 In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006, la Provincia procederà, secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del Gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che la Provincia ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

ART.25 Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore dovrà informare la Provincia e l'Arpas ed adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti.

Qualora la Provincia e l'Arpas impongano misure complementari da attuare per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, il Gestore è tenuto all'adozione di tali misure nei tempi stabiliti dall'autorità competente, pena la sanzione di cui all'articolo 29-quattordices, commi 1 o 2.

Il Titolare inoltre, al verificarsi dell'ipotesi di contaminazione del sito in oggetto, deve attivare le procedure previste all'art. 242 della Parte IV del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

ART.26 Rinnovo e riesame dell'AIA

Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. la Provincia riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

102

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

In quest'ultimo caso il Titolare dovrà presentare domanda di riesame entro la scadenza dell'autorizzazione nelle modalità di cui all'art. 29-octies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Al fine di consentire agli Uffici competenti un'adeguata tempistica per l'attività istruttoria, il termine suddetto è fissato in non oltre sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

Nel caso di inosservanza di tale termine, l'autorizzazione è da intendersi scaduta.

Nell'eventualità in cui il Titolare si dotasse di certificazione ISO14001, per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 29-octies, dovrà trasmettere il Sistema di Gestione Ambientale a questa Amministrazione, ad ARPAS ed alla RAS Assessorato Difesa Ambiente – Direzione generale, fatto salvo che l'applicazione dei termini previsti potrà avere effetto solo dalla data del primo riesame.

ART.27 Garanzie finanziarie

Il Titolare dovrà provvedere, prima della gestione delle volumetrie di cui all'art. 1 lettere b) e c), ad adeguare le garanzie finanziarie a favore della Provincia di Sassari, conformemente alla Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15.07.2008.

La garanzia per la gestione operativa della discarica, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 36/03, è trattenuta per due anni dalla data di comunicazione dell'approvazione della chiusura da parte della Provincia di Sassari.

In caso di parziale o totale utilizzo della garanzia finanziaria da parte della Provincia di Sassari, la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata.

ART.28 Modifica degli impianti e variazione del Gestore

Il Gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'installazione autorizzata, nonché l'eventuale variazione nella titolarità della gestione della stessa, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART.29 Ricorso

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ART.30 Rinvii

La presente autorizzazione rilasciata ai sensi del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, non esime il Gestore dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART.31 Accesso alle informazioni

Ai sensi degli artt. 29-quater, comma 13 e 29-decies, comma 2, del D.lgs. n. 152/06, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al Piano di Monitoraggio e Controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Sassari nonché presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale siti in Sassari, via Lorenzo Auzzas n.5.

TITOLO II IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI - Attività 5.3 a)

ART.32 Nelle more del completamento del riesame dell'AIA, avviato con nota Prot. n. 34847 del 12/11/2015, il Gestore è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella medesima nota. Ove queste comportino conflitto con l'AIA n. 4 del 13/07/2010 si intende valida la prescrizione contenuta nella nota di avvio del riesame.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Zara



ALLEGATO I

(AIA n. 1 del 31/05/2016 - Modifica sostanziale del Titolo I dell'AIA n. 4 del 13/07/2010)

IMPIANTO DI DISCARICA

1. Descrizione dell'attività di discarica

L'attività di discarica, di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e gestita dallo stesso, ricade al punto **5.4 - Discariche che ricevono più di 10 Mg al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti** dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

La discarica per rifiuti speciali non pericolosi, il cui esercizio risale all'anno 1997, a seguito del presente provvedimento avrebbe una volumetria complessiva di rifiuti conferibili pari a 526.067 mc al netto della copertura finale di cui:

- mc 290.000 autorizzati con AIA n. 4 del 13/07/2010;
- mc 17.000 relativi all'istanza di modifica non sostanziale;
- mc 219.000 relativi all'istanza di modifica sostanziale e ripartiti in 120.338 mc per il modulo in sopraelevazione e mc 98.729 per la nuova vasca di coltivazione.

Per quanto riguarda il modulo in coltivazione, alla data del 31/12/2015, risultano conferibili circa 10.000 mc di rifiuti.

La realizzazione della nuova vasca di coltivazione è condizionata all'esito della caratterizzazione e al conseguente svincolo dell'area da parte del Ministero dell'Ambiente.

2. Inquadramento territoriale

L'area in cui è situata la discarica, denominata località Barrabò del Comune di Porto Torres, è ricompresa nella Carta Topografica dell'I.G.M. al Foglio 441 Sez. III - Pozzo San Nicola, nella Carta Tecnica Regionale alla Sezione 441130 e nel Catasto Terreni al Foglio 18 Mappali 257 - 493 - 494 - 1051 - 1054.

Dal punto di vista urbanistico il sito si trova interamente all'interno dell'area industriale di Porto Torres e nel Piano Regolatore Consortile l'area è indicata come "impianti di disinquinamento".

Il sito è facilmente raggiungibile percorrendo strade di grande percorribilità come la S.S. 131, la S.P. 45 (camionabile) e la S.P. 34; occupa una superficie totale di circa 19,5 ha ed è confinante, a nord, con l'agglomerato industriale e a sud con la S.P. 34. Il più vicino nucleo urbano alla discarica è rappresentato da Porto Torres; oltre a questo centro urbano sono presenti, nelle vicinanze, solo case rurali o centri aziendali.

Di seguito vengono riportate due foto aeree relative all'inquadramento generale e di dettaglio dell'impianto di discarica:

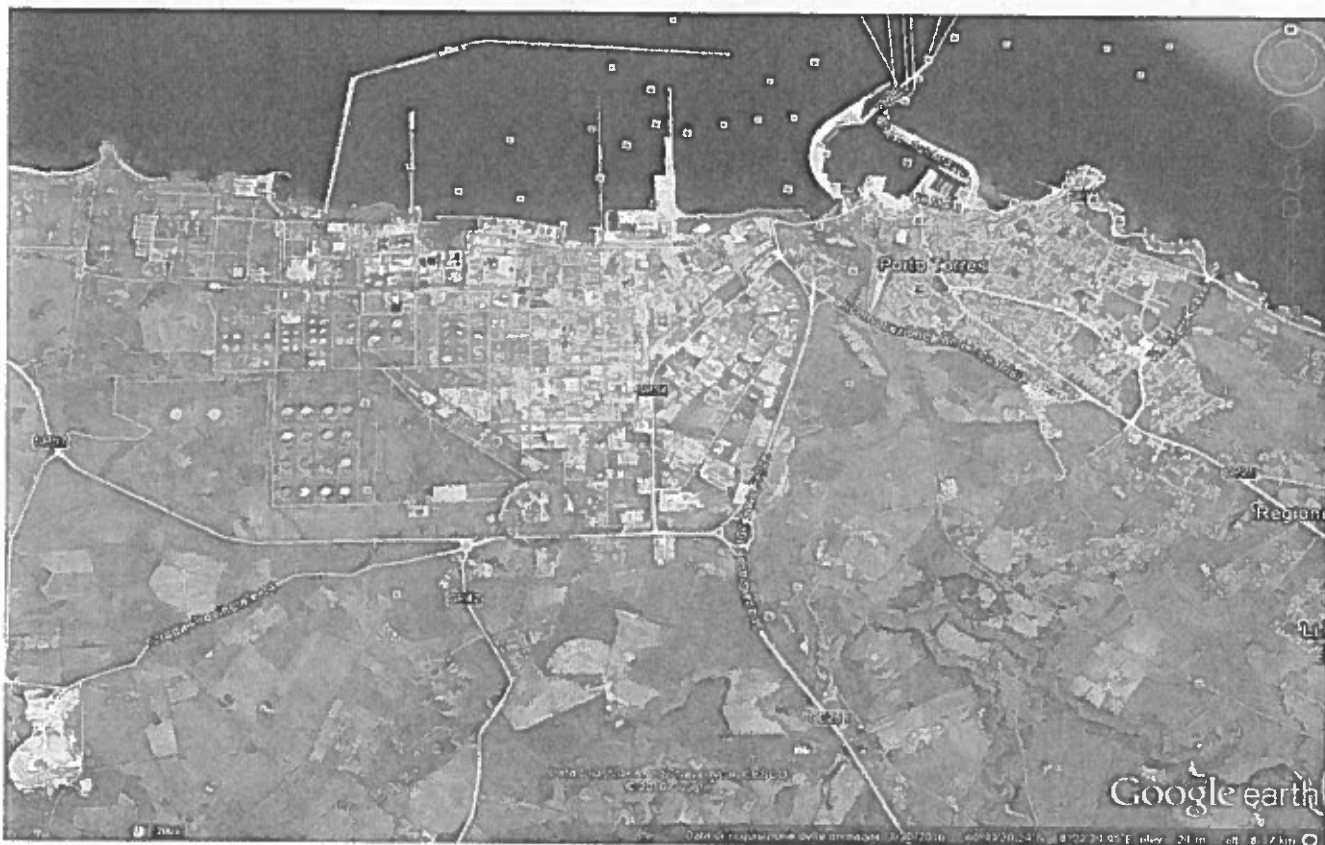


Foto 1 - Inquadramento generale della discarica

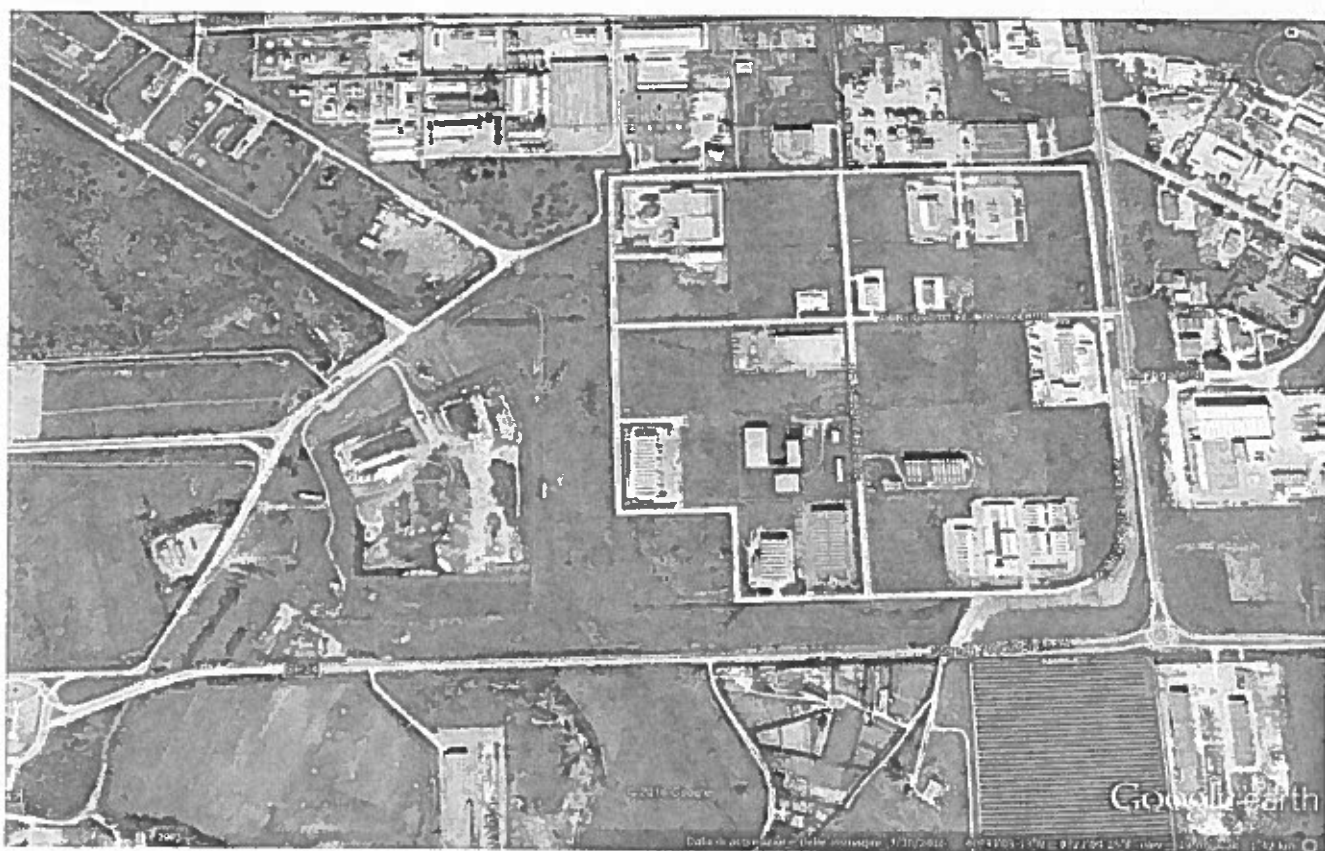


Foto 2 - Dettaglio dell'impianto di discarica

63

3. Stato autorizzato

L'impianto di discarica ha iniziato la sua attività nel 1997. Il progetto era stato autorizzato con provvedimento della R.A.S. Prot. n. 6699 del 25/10/91 per una volumetria pari a 290.000 mc e con successivo provvedimento (Prot. n. 2668 del 30/09/1997) ne era stato autorizzato l'esercizio. Fino al rilascio del nuovo provvedimento autorizzativo l'impianto era autorizzato con AIA n. 4 del 13/07/2010 che all'art. 2 limitava i conferimenti a 7000 mc/anno per garantire la disponibilità di conferimento necessaria per l'intera vita utile dell'impianto di depurazione cui la discarica era originariamente asservita.

A seguito di motivata richiesta da parte del Consorzio di derogare alla quota annua di conferimenti, la Provincia ha concesso le seguenti deroghe:

Deroga	Quantitativo annuo concesso (mc/anno)
Prot. n. 15823/2011	15.000
Prot. n. 11111/2013	25.000
Prot. n. 13770/2014	22.000
Prot. n. 12835/2015	18.778

Nell'anno 2013 il Consorzio è stato diffidato con nota Prot. n. 25779 del 23 Luglio per mancato rispetto delle volumetrie di conferimento annue concesse anche in deroga e pertanto ha interrotto i conferimenti dal mese di Settembre fino a fine anno 2013. Motivo di diffida è stato anche lo scarico di percolato in fognatura non conforme al limite del Regolamento fognario consortile.

4. Dati costruttivi della discarica

La discarica in esercizio è stata progettata e realizzata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/03 a cui è stata adeguata nel 2006 con progetto approvato dalla RAS con Determinazione n. 707/II del 24/05/2006.

La coltivazione della discarica è avvenuta in rilevato e la superficie attualmente impegnata dallo stoccaggio è di circa 5,5 ha. Una rampa antistante l'ingresso consente l'accesso dei mezzi al pianoro di scarico dove è ubicata la pesa, l'impianto di lavaggio ruote ed il box uffici. Il sito è interamente recintato e dotato di cancello di ingresso.

La discarica è dotata dei presidi necessari per garantire lo smaltimento e la salvaguardia delle componenti ambientali.

Il drenaggio del percolato avviene tramite un sistema di tubazioni di raccolta e trasporto posizionate a lisca di pesce e collegate ad una tubazione principale che scarica in 5 pozzetti di raccolta (tre ubicati sul lato NE e due su quello NO). Da tali pozzetti il percolato viene convogliato, attraverso collettori, ad una vasca di raccolta in cls armato della capacità di 45 mc. A valle di tale vasca è realizzato un pozzetto in cls nel quale oltre al percolato confluiscono le acque di lavaggio dei mezzi e le acque reflue del box uffici, successivamente scaricate in fognatura consortile. A seguito del provvedimento di diffida emesso dall'amministrazione provinciale in data 23 luglio 2013 il Consorzio provvede ad analizzare il percolato per la verifica dei limiti allo scarico in fognatura. Qualora ne venga evidenziato il mancato rispetto, il percolato viene trasportato con autocisterna presso il depuratore consortile.

All'interno dell'area di pertinenza della discarica sono presenti tre piezometri, uno a monte e due a valle, per il controllo della piezometrica e per il campionamento delle acque di falda. Sono inoltre presenti, all'interno dell'area, dei piezometri realizzati dalla RAS nel corso della campagna di indagini per la caratterizzazione delle aree cosiddette libere del Consorzio.

La discarica non è dotata di alcun sistema di raccolta ed estrazione del biogas e non è mai stato presentato uno studio di stima della produzione effettiva.

È presente inoltre, a servizio dell'impianto, un serbatoio di stoccaggio del gasolio della capacità di 3 mc per la cui installazione, ai sensi del DPR 151/2011 è necessaria la SCIA che non risulta allegata alla documentazione presentata.

Con il nuovo provvedimento di AIA viene autorizzata la sopraelevazione dell'attuale vasca di coltivazione, così come individuata nelle integrazioni al progetto, ossia mediante innalzamento degli argini verso l'esterno ed utilizzo delle terre armate per l'argine orientale e nord-orientale (Scenario 1 - Alternativa 2). Tale soluzione progettuale consente di salvaguardare gran parte dei servizi esistenti, quali condotta fognaria, canale di allontanamento delle acque superficiali e pozzetti di controllo del percolato.

Rispetto alla situazione attuale il progetto prevede il riposizionamento del box-uffici e la realizzazione ex-novo della pesa e dell'impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi, nonché l'adeguamento della rete di raccolta e della quota dei pozzetti del percolato e dell'impianto antincendio.

Nella tabella seguente sono riportati i dati della discarica comprensiva della sopraelevazione:

Descrizione	Informazioni
Superficie recintata	194.626,64 mq
Area vasca attuale	55.430,15 mq
Area vasca in sopraelevazione	60.169 mq
Volumetria complessiva vasca attuale e quota max di abbancamento	290.000 mc 18.65 m
Volumetria complessiva vasca in sopraelevazione e quota max di abbancamento	120.338 mc 20.65 m
Numero pozzi di controllo percolato	5
Numero piezometri per il controllo delle acque di falda	3 (PZn)+ pozzo RAS (PZR): PZ4 e PZR a monte PZ5 e PZ6 a valle

5. Quadro ambientale

5.1 Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono costituite principalmente dalle emissioni diffuse (biogas e polveri) generate dal corpo discarica nonché dagli automezzi che vi transitano.

Per quanto riguarda il biogas il Gestore ha ripetutamente dichiarato che le emissioni sono poco significative in quanto nella discarica vengono smaltiti quantitativi poco rilevanti di rifiuti biodegradabili, ma non ha mai presentato uno studio a supporto.

Le modalità di prevenzione delle emissioni di polveri invece prevedono operazioni di umidificazione delle zone di transito dei mezzi adibiti alla movimentazione dei rifiuti e l'adozione di metodi di scarico lento e controllato.

Relativamente agli odori provenienti dal corpo discarica durante la fase di coltivazione e abbancamento rifiuti, il Gestore dichiara che per la tipologia di rifiuti smaltiti non sia necessario adottare particolari soluzioni per la loro attenuazione, ritenendo superflua anche la copertura giornaliera.

La dispersione eolica viene invece controllata minimizzando la superficie dei rifiuti esposta all'azione del vento.

5.2 Emissioni reflui

La gestione attuale della discarica prevede la produzione della seguente tipologia di acque reflue:

- acque nere dai servizi igienici;
- acque di lavaggio ruote;
- percolato.

Attualmente i reflui delle acque nere e del lavaggio ruote vengono collettati allo stesso pozzetto dove confluisce il percolato prima dell'immissione in fognatura. Il Gestore, a seguito delle osservazioni sollevate in sede di CdS per il procedimento relativo alla modifica sostanziale, prevede di convogliare e stoccare in un serbatoio dedicato della capacità di 3 mc i reflui dei servizi igienici ed inviarli periodicamente all'impianto di depurazione come rifiuti. Per le acque di lavaggio ruote è prevista invece la realizzazione di un serbatoio della capacità di 20 mc per il loro stoccaggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti allo scarico in fognatura previsti dal regolamento consortile e, nell'eventualità questi non vengano rispettati, per la loro gestione come rifiuti liquidi. È prevista un'analoga gestione anche per il percolato di discarica, ossia la sua immissione direttamente in fognatura solo nel rispetto dei limiti del regolamento consortile. Diversamente il percolato viene trasportato come rifiuto liquido all'impianto di depurazione.

Per quanto riguarda le acque meteoriche:

- quelle che ricadono direttamente nella vasca di coltivazione, vengono correttamente gestite come percolato;
- quelle che ricadono nelle aree esterne alla vasca di coltivazione vengono convogliate verso il canale di raccolta delle acque meteoriche ubicato sul lato est della discarica.

Anche in questo caso, sempre a seguito di osservazioni, il Gestore propone una diversa gestione che prevede la separazione delle acque di prima pioggia.

5.3 Produzione rifiuti

Oltre ai rifiuti provenienti dalla ordinaria gestione quali ad esempio batterie, materiali filtranti, stracci, apparecchiature elettriche, sono da considerarsi rifiuti prodotti:

- percolato di discarica;
- acque nere dai servizi igienici;
- acque di lavaggio ruote.

Per le acque di lavaggio ruote e per il percolato vale quanto già esposto al precedente punto 5.2.

5.4 Emissioni al suolo

Possono essere individuate quali emissioni al suolo quelle di seguito riportate:

- eventuali infiltrazioni di percolato per mancata tenuta del sistema di impermeabilizzazione della discarica;
- eventuali infiltrazioni di percolato per mancata tenuta dei pozzetti di raccolta o per fuoriuscita dalle vasche di stoccaggio;
- eventuali infiltrazioni di sostanze contaminanti (es. gasolio, oli minerali) per sversamenti da contenitori fuori terra o nell'ambito delle attività di movimentazione;



6. Quadro integrato

6.1 Applicazione delle MTD – Impianto di discarica

Per l'individuazione delle MTD relative alle discariche di rifiuti si fa riferimento ai "criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica" dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/03 che rappresentano i requisiti tecnici da soddisfare.

Di seguito si riporta la tabella contenente lo stato di applicazione delle MTD:

MTD	Stato di applicazione	Note
Generali		
Applicazione dei principi del SGA	Non applicata	
Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza	Applicata	
Implementazione di un sistema di monitoraggio	Applicata	Il Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere aggiornato
Rifiuti in ingresso		
Identificazione dei rifiuti in ingresso	Applicata	
Implementazione di procedure di accettazione dei rifiuti	Applicata	
Registrazione (informatizzata) delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso	Applicata	
Ubicazione		
Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152	Applicata	
Protezione delle matrici ambientali		
Sistema di regimazione e convogliamento della acque superficiali	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica	Applicata	
Impianto di raccolta e gestione del percolato	Parzialmente applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Impianto di captazione e gestione del biogas	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Sistema di copertura superficiale finale della discarica	In previsione	
Controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, etc.) e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Controllo delle acque e gestione del percolato		
Tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti	Parzialmente applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.

Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base di un tempo di ritorno di 10 anni	Applicata	
Captazione, raccolta e smaltimento del percolato e delle acque di discarica per tutto il tempo di vita della discarica, o per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto	Non applicata	I collettori esterni alla vasca di coltivazione (S1 ed S2) risultano sottodimensionati. La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Il sistema di raccolta del percolato è progettato e gestito in modo da: - minimizzare il battente idraulico del percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione; - prevenire interruzioni ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; - resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; - sopportare i carichi previsti	Parzialmente applicata	Rilevata possibile occlusione di un pozzetto di raccolta del percolato non comunicata dal Gestore. La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo
Impianto di trattamento percolato ed acque meteoriche	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Protezione del terreno e delle acque		
Formazione geologica naturale con: - Permeabilità $K < 10^{-9}$ m/sec; - Spessore > 1 m	Applicata	
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche	Applicata	
Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica e caratteristiche previste dal paragrafo 2.4.2 dell'all. 2 del D.Lgs 36/03	Applicata	
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, presenza di strato di materiale drenante con spessore ≥ 0.5 m	Applicata	
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta	Applicata	

Criteri della copertura superficiale finale della discarica: - isolamento dei rifiuti dell'ambiente esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; - riduzione al minimo della necessità di manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzati	In Previsione	
La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore > 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore > 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 e 4; 3. strato minerale compattato dello spessore > 0.5 m e di conducibilità idraulica di 10^{-8} m/sec o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi; 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore > 0.5 m; 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti	In previsione	
La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa dei rifiuti in corso di assestamento	Non ancora indicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Manutenzione della copertura provvisoria	Non ancora indicata	
La copertura superficiale finale della discarica deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista	In previsione	

Controllo dei gas		
Impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto	Non applicata	
Piano di mantenimento dell'impianto di captazione del biogas, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.	Non applicata	
Sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi al fine di mantenere al minimo il livello di percolato all'interno dei pozzi	Non applicata	
Sistemi per l'eliminazione della condensa	Non applicata	
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.	Non applicata	
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenute in esercizio per tutto il tempo di in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 36/03.	Non applicata	
Disturbi e rischi		
Riduzione al minimo di : - emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; - produzione di polvere; - materiali trasportati dal vento; - rumore e traffico; uccelli, parassiti ed insetti; - formazione di aerosol; - incendi.	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Stabilità		
Indagini e prove geotecniche al fine di accertare che il substrato geologico non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.	Applicata	
Verifica della stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica.	Applicata	



Protezione fisica dell'impianto		
Recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone e animali.	Applicata	
Programma di misure del sistema di controllo e di accesso agli impianti volte ad impedire lo scarico illegale.	Applicata	
Segnaletica per individuazione sito discarica.	Applicata	
La copertura giornaliera della discarica deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Dotazione di attrezzature e personale		
Laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.	Parzialmente applicata	Il Gestore non ha fornito comunicazioni in merito all'idoneità per le specifiche determinazioni per i laboratori attualmente incaricati.
Formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto.	Applicata	
Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio valutato.	Applicata	
Il personale al quale vengono affidati interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale.	Applicata	
Modalità e criteri di coltivazione		
È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.	Non applicata	
Scarico dei rifiuti effettuato in modo da: - garantire la stabilità della massa dei rifiuti; - evitare pendenze superiori al 30%; - la coltivazione procede per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica; - avere elevata compattazione; - pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.	Applicata	

Copertura giornaliera dei rifiuti che possono dar luogo ad emissioni nocive o dispersione di polveri.	Non applicata	La nuova A.I.A. prevede prescrizioni a riguardo.
Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori o altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.	Applicata	

7. Specifiche per il Piano di Intervento

In riferimento alla prescrizione di cui all'art. 17 lettere e, f) ed g) dell'AIA, il Gestore dovrà individuare dei valori di qualità delle acque cui fare riferimento in caso di variazioni significative eventualmente riscontrate durante le attività di monitoraggio. I parametri da ricercare dovranno essere, naturalmente, tutti quelli ricompresi nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del D.lgs 36/03 (di seguito tabella 1), integrati con quelli della Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e ss.mm. (di seguito tabella 2) e che si ritengono "significativi" per il sito in oggetto. Tali parametri dovranno essere selezionati sulla base delle caratteristiche naturali (geologiche) del sito e dell'attività in esso svolta (ad es. tipologia dei rifiuti conferiti etc). L'obiettivo sarà quello di individuare, per i parametri scelti, dei valori di riferimento geochimico per il sito in oggetto, fermo restando che la qualità delle acque potrebbe essere influenzata da fenomeni di "inquinamento diffuso", considerato che la discarica si trova all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Porto Torres.

Per valore di riferimento si potrà intendere dunque un valore rappresentativo, o un range di valori, da utilizzare nelle procedure legate ad eventuali superamenti.

I valori di riferimento saranno considerati valori soglia, superati i quali dovranno essere attivate delle procedure di intervento, e dovranno essere concordati con ARPAS e Provincia.

In linea generale tali valori dovranno essere inferiori alle CSC per le sostanze significative individuate con riferimento alla tabella 2, mentre per le sostanze di cui alla tabella 1 (per le quali non esistono CSC), i valori soglia dovranno essere determinati sulla base dei dati storici a disposizione. Qualora per alcuni parametri dovessero risultare dei valori di riferimento superiori alle CSC, a causa "dell'inquinamento diffuso" non imputabile direttamente all'attività di discarica, si potrà valutare l'ipotesi di determinare tali valori come stabilito dall'art. 240, comma 1, lettera b del D.lgs 152/06 che stabilisce che *"nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati"*.

Una volta così determinati i valori di riferimento, il Gestore potrà predisporre un Piano di Intervento per la gestione dei superamenti.

Il Piano dovrà contenere almeno le seguenti specifiche:

- piezometri e loro posizione (monte e valle);
- valori di riferimento individuati per i vari inquinanti significativi, approvati dagli Enti;
- procedure di intervento in relazione ai piezometri nei quali si riscontra il superamento.

Il Piano dovrà prevedere due modalità di intervento:

- a) al superamento dei valori di riferimento per i parametri di cui alla tabella 1 privi di CSC il Gestore dovrà attivare una serie di azioni mirate alla definizione della probabile causa e all'eventuale ripristino dello stato iniziale. Tale modalità di intervento potrà essere applicata anche per quei parametri con limite tabellare, se il superamento non ha raggiunto la CSC;

- b) al superamento delle CSC il Gestore dovrà applicare le procedure previste dall'art. 242 del D.lgs 152/06.

In quest'ultimo caso, in base all'entità del superamento, potranno essere previste le medesime procedure di cui al punto a), le cui modalità dovranno essere preventivamente concordate con la Provincia e l'ARPAS.

Gli interventi dovranno comprendere almeno:

- frequenza relativa alla ripetizione del campionamento nel piezometro o nei piezometri dove è stato riscontrato il superamento ed eventuale proposta di monitoraggio dello stesso fino alla stabilizzazione e/o scomparsa dei valori rilevati;
- trasmissione di apposita relazione relativa a quanto riscontrato ed interpretazione del fenomeno che può aver determinato il superamento con descrizione degli interventi adottati o previsti;
- modalità e tempistiche di trasmissione a Provincia e ARPAS di tutte le informazioni relative al superamento, compresa l'interruzione di eventuali interventi messi in atto.



ALLEGATO II
(AIA n. 1 del 31/05/2016 - Modifica sostanziale dell'A.I.A. n. 4 del 13/07/2010)

Elenco codici CER autorizzati

Impianto di discarica

Nella discarica potranno essere conferiti esclusivamente i seguenti rifiuti:

Codice CER	Descrizione del rifiuto
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi di quelli della voce 02 01 08
02 01 10	Rifiuti metallici
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04	Rifiuti prodotti dalla raffineria dello zucchero
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06	Rifiuti dall'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07	Rifiuti dalla preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici
02 07 04	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui

88

Codice CER	Descrizione del rifiuto
	<i>alla voce 030104</i>
0303	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	<i>fanghi di corteccia e legno</i>
03 03 02	<i>fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)</i>
03 03 05	<i>fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta</i>
03 03 07	<i>scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone</i>
03 03 08	<i>scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati</i>
03 03 09	<i>fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio</i>
03 03 10	<i>scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica</i>
03 03 11	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310</i>
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
04 01 01	<i>carniccio e frammenti di calce</i>
04 01 02	<i>rifiuti di calcinazione</i>
04 01 06	<i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti contenenti cromo</i>
04 01 07	<i>fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo</i>
04 01 08	<i>cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo</i>
04 01 09	<i>rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</i>
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	<i>rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)</i>
04 02 10	<i>materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)</i>
04 02 15	<i>rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14</i>
04 02 17	<i>tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16</i>
04 02 20	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 040219</i>
04 02 21	<i>rifiuti da fibre tessili grezze</i>
04 02 22	<i>rifiuti da fibre tessili lavorate</i>
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	Rifiuti della raffinazione del petrolio
05 01 10	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09</i>
05 01 13	<i>Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie</i>
05 01 14	<i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i>
05 01 16	<i>rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio</i>
05 01 17	<i>bitumi</i>
05 06	Rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 04	<i>rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento</i>
0507	Rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
05 07 02	<i>rifiuti contenenti zolfo</i>
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
06 03 16	<i>ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15</i>
06 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
06 05 03	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02</i>
06 06	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
06 06 03	<i>rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02</i>
06 09	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici fosforosi e dei processi chimici del fosforo
06 09 02	<i>scorie fosforee</i>
06 09 04	<i>rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03</i>
06 11	Rifiuti della produzione di pigmenti inorganici e opacificanti
06 11 01	<i>rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio</i>
06 13	Rifiuti della raffinazione del petrolio

Handwritten signature

Codice CER	Descrizione del rifiuto
06 13 03	nerofumo
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
07 01 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11</i>
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11</i>
07 02 13	<i>rifiuti plastici</i>
07 02 15	<i>rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14</i>
07 02 17	<i>rifiuti contenenti silicone, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16</i>
0703	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611)
070312	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11</i>
07 04	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservanti del legno (tranne 03 02) e altri biocidi organici
07 04 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11</i>
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11</i>
07 05 14	<i>Rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13</i>
07 06	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</i>
07 07	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
07 07 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11</i>
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12	<i>pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11</i>
08 01 14	<i>fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08 01 13</i>
08 01 16	<i>fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08 01 17</i>
08 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi i materiali ceramici)
08 02 01	<i>Polveri di scarto di rivestimenti</i>
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
08 03 13	<i>scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12</i>
08 03 15	<i>fanghi di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08 03 14</i>
08 03 18	<i>toner per stampa esauriti, diversi da quelle di cui alla voce 08 03 17</i>
08 04	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
08 04 10	<i>Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09</i>
08 04 12	<i>fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelle di cui alla voce 08 04 11</i>
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 07	<i>carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento</i>
09 01 08	<i>carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento</i>
09 01 10	<i>macchine fotografiche monouso senza batterie</i>
09 01 12	<i>macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11</i>
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
10 01 01	<i>ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)</i>
10 01 02	<i>ceneri leggere di carbone</i>
10 01 03	<i>ceneri leggere di torba e di legno non trattato</i>

28

Codice CER	Descrizione del rifiuto
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 07	rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 14
10 01 17	ceneri leggere prodotte da coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 08	rifiuti del trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10 02 10	scaglie di laminazione
10 02 12	rifiuti del trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
10 03 20	polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
10 03 22	altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
10 03 26	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
10 03 28	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
10 04	Rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 05 04	altre polveri e particolato
10 05 09	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
10 05 11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 06 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 06 04	altre polveri e particolato
10 06 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

Codice CER	Descrizione del rifiuto
10 07	Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01	scorie della produzione primaria e secondaria
10 07 02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 07 03	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 04	altre polveri e particolato
10 07 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
10 07 08	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10 08 04	polveri e particolato
10 08 09	altre scorie
10 08 11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10 08 13	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
10 08 16	polveri e gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
10 08 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
10 08 20	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
10 09	Rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 03	scorie di fusione
10 09 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10 09 10	polveri del gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10 09 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10 09 14	scarti e leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
10 09 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
10 10	Rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 03	scorie di fusione
10 10 06	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
10 10 10	polveri del gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10 10 14	scarti e leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
10 10 16	scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
10 11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 05	polveri e particolato
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
10 11 14	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
10 11 18	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
10 12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 03	polveri e particolato

Codice CER	Descrizione del rifiuto
10 12 05	<i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i>
10 12 06	<i>stampi di scarto</i>
10 12 08	<i>scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</i>
10 12 10	<i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09</i>
10 12 12	<i>rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11</i>
10 12 13	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 01	<i>scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico</i>
10 13 04	<i>rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce</i>
10 13 06	<i>polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)</i>
10 13 07	<i>fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi</i>
10 13 10	<i>rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09</i>
10 13 11	<i>rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</i>
10 13 13	<i>rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12</i>
10 13 14	<i>rifiuti e fanghi di cemento</i>
11	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01	Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosforazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
11 01 10	<i>fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09</i>
11 01 14	<i>rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13</i>
11 02	Rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
11 02 03	<i>rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi</i>
11 02 06	<i>rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05</i>
11 05	Rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
11 05 01	<i>zinco solido</i>
11 05 02	<i>ceneri di zinco</i>
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	<i>limatura e trucioli di materiali ferrosi</i>
12 01 02	<i>polveri e particolato di materiali ferrosi</i>
12 01 03	<i>limatura e trucioli di materiali non ferrosi</i>
12 01 04	<i>polveri e particolato di materiali non ferrosi</i>
12 01 05	<i>limatura e trucioli di materiali plastici</i>
12 01 13	<i>rifiuti di saldatura</i>
12 01 15	<i>fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14</i>
12 01 17	<i>materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16</i>
12 01 21	<i>corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20</i>
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202</i>
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)
16 01 12	<i>pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11</i>
16 01 17	<i>metalli ferrosi</i>
16 01 18	<i>metalli non ferrosi</i>
16 01 19	<i>plastica</i>
16 01 20	<i>vetro</i>
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

Codice CER	Descrizione del rifiuto
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 05	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 05	Gas in contenitori a pressione
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
16 08	Catalizzatori esauriti
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16 11	Scarti di rivestimenti e materiali refrattari
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	Rifiuti di incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

Codice CER	Descrizione del rifiuto
19 01 12	<i>ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11</i>
19 01 14	<i>ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13</i>
19 01 16	<i>polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15</i>
19 01 18	<i>rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17</i>
19 01 19	<i>sabbie da reattori a letto fluidizzato</i>
19 02	Rifiuti prodotti da specifici trattamento chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 03	<i>miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi</i>
19 02 06	<i>fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05</i>
19 02 10	<i>Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09</i>
19 03	Rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 05	<i>rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04</i>
19 03 07	<i>rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06</i>
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01	<i>rifiuti vetrificati</i>
19 05	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 02	<i>parte di rifiuti animali e vegetali non compostata</i>
19 05 03	<i>compost fuori specifica</i>
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	<i>vaglio</i>
19 08 02	<i>rifiuti dell' eliminazione della sabbia</i>
19 08 05	<i>fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (anche liquidi)</i>
19 08 12	<i>fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</i>
19 08 14	<i>fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui 19 08 13</i>
19 09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	<i>rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</i>
19 09 02	<i>fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua</i>
19 09 03	<i>fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione</i>
19 09 04	<i>carbone attivo esaurito</i>
19 09 05	<i>resine a scambio ionico saturate o esaurite</i>
19 10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01	<i>rifiuti di ferro e acciaio</i>
19 10 02	<i>rifiuti di metalli non ferrosi</i>
19 10 04	<i>fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03</i>
19 10 06	<i>altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05</i>
19 11	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
19 11 06	<i>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05</i>
19 12	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DELLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 12 01	<i>carta e cartone</i>
19 12 02	<i>metalli ferrosi</i>
19 12 03	<i>metalli non ferrosi</i>
19 12 04	<i>plastica e gomma</i>
19 12 05	<i>vetro</i>
19 12 07	<i>legno diverso da quello di cui alla voce 191206</i>
19 12 08	<i>prodotti tessili</i>
19 12 09	<i>minerali (ad esempio sabbia, rocce)</i>
19 12 10	<i>rifiuti combustibili (CDR:combustibile derivato da rifiuti)</i>
19 12 12	<i>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211</i>
19 13	Rifiuti prodotti da operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	<i>rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01</i>
19 13 04	<i>fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03</i>

43

Codice CER	Descrizione del rifiuto
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
20	RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 10	abbigliamento
20 01 11	prodotti tessili
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 40	metallo
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
200202	terra e roccia
200203	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature

Il Gestore dichiara che i codici CER indicati in grigio nell'elenco dei rifiuti ammessi in discarica (CER 02 04 01, 10 13 10, 17 06 04, 19 05 02, 20 01 36, 20 03 04) non vengono accettati in quanto contenenti sostanze organiche o amianto. Per questi ultimi, il Gestore è tenuto, preventivamente all'accettazione, a comunicare alla Provincia le modalità di conferimento nonché l'individuazione, anche in apposita planimetria, della cella dedicata.

Servizio V - Valutazioni ambientali, AIA, Opere Idrauliche
 Ing. Vittorio Cabras *V. Cabras*
 Dott. Geol. Pina Dettori *P. Dettori*



IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Zera

Antonio Zera